

Città di Vibo Valentia

(Provincia di Vibo Valentia)

Commissione Straordinaria di Liquidazione

nominata con D.P.R. del 18 novembre 2013 ai sensi dell'art. 252 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267
89900 - Piazza Martiri dell'Ungheria - P.I. 00302030796

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 106

OGGETTO : Istanza prot. gen. n. 9809 del 28/02/2014 (reg. int.O.S.L.n. 470) prodotta dal CNS-Consorzio Nazionale Servizi- società Cooperativa, con sede in via della Cooperazione, 3, Bologna. Ammissione parziale alla massa passiva.

L'anno duemilasedici, il giorno ventotto, del mese di giugno, alle ore 15,30, nella sede municipale del Comune di Vibo Valentia, si è riunita la Commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Vibo Valentia nominata con D.P.R. del 18 novembre 2013, ai sensi dell'art. 252 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, nelle persone dei signori:

		<i>presente</i>	<i>assente</i>
Dott.ssa Carla Caruso	<i>componente</i>	X	
Dott. Andrea Casiglia	<i>componente</i>	X	
Dott. Domenico Piccione	<i>componente</i>	X	

04 LUG 2016
3469
Prot. N. _____ Cl. _____ Fasc. _____

per trattare l'argomento in oggetto.

Svolge le funzioni verbalizzanti il Vice Segretario Generale dott.ssa Adriana Teti

La Commissione straordinaria di liquidazione

VISTA l'istanza acquisita al prot. gen. n. 9809 del 28/02/2014 (reg. int.O.S.L.n. 470) prodotta dal CNS-Consorzio Nazionale Servizi-Società Cooperativa, con sede in via della Cooperazione, 3, Bologna, volta ad ottenere l' ammissione alla massa passiva di un asserito credito di complessivi € 4.369.836,05 relativo alla gestione del servizio di raccolta integrata dei RSU nel Comune di Vibo Valentia nel periodo 2008/2012;

ESPLETATA la relativa istruttoria ed eseguite le necessarie verifiche contabili nonché viste le attestazioni di cui all'art. 254 co 4 del d.Lgs. 18/08/2000 n. 267 della Dirigente dei competenti Settori Comunali, da cui è emersa la possibilità di ammettere crediti per complessivi € 2.197.423,32;

PRECISATO che gli ulteriori controlli attualmente effettuati hanno messo in luce alcuni errori di calcolo, sicché l'importo corretto da ammettere alla massa passiva, in base all'iniziale istruttoria, è in realtà di € 2.195.251,86;

DATO ATTO che, con nota prot. gen. 35176 del 31/07/2015, inviata a mezzo pec, la Commissione, non ravvisando i presupposti per l'inserimento nella massa passiva dell'intero importo richiesto di € 4.369.836,05 ha comunicato il motivato preavviso di parziale diniego, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/90 s.m.i. e art. 3 DPR 184/06;

DATO ATTO che, in data 18/08/2015, risultano pervenute al prot. n. 37162 osservazioni ed integrazioni documentali da parte dell'istante;

PRESO ATTO delle osservazioni e riesaminata la pratica, anche alla luce di supplementi istruttori richiesti al Comune;


VERIFICATO quanto segue, con riferimento a ciascuna delle osservazioni del CNS, precisando che ognuna di esse è stata identificata con le medesime lettere utilizzate nella citata nota prot.n. 37162 del 18/08/2015 dell'istante, e che dunque non vi è sempre consequenzialità:



A) in relazione alla fattura n. 5186 del 31/12/2009 di € 344.092,05, rispetto alla quale CNS richiede l'ammissione per € 294.099,05, si evidenzia che il Dirigente del competente Settore Comunale ha reso, in fase istruttoria l'attestazione di cui all'art. 254 co 4 del d.Lgs. 18/08/2000 n. 267, richiesta dalla Commissione Straordinaria di liquidazione con nota prot.n.46708 del 22/10/2014. Dall'attestazione risulta che la prestazione fatturata è stata effettuata solo parzialmente, in quanto non è stato raggiunto l'obiettivo di cui all'art. 21 del Capitolato Speciale d'appalto. Ciò ha determinato una riduzione d'ufficio di € 124.626,45 dell'importo da riconoscere alla Società, e pertanto con determinazione n. 143 del 09/08/2011 è stata liquidata a favore della stessa la somma di € 219.465,60. A seguito delle osservazioni del CNS, il quale lamenta l'arbitrarietà della riduzione operata dal Comune, che non avrebbe mai comunicato formalmente allo stesso alcunchè al riguardo, la C.S.L. ha richiesto un supplemento istruttorio all'Ente, conclusosi con una relazione del 23/06/2016, a firma congiunta della P.O. e della Dirigente del Settore 3 che, in proposito dice: "...il calcolo della liquidazione parziale della stessa è stato effettuato in contraddittorio con la stessa Ditta per come si evince dalla determina n. 128/2011, che ad ogni buon conto si allega alla presente". Le osservazioni sul punto del CNS non risultano pertanto accoglibili;

B) in relazione alla fattura n. 10026 del 12/03/2010 di € 37.200,00: Il Dirigente del competente Settore Comunale ha reso in fase istruttoria l'attestazione di cui all'art. 254 co del d.Lgs. 18/08/2000 n. 267, richiesta dalla Commissione Straordinaria di liquidazione con nota prot.n. 46708 del 22/10/2016. Dall'attestazione si evince che la prestazione fatturata si riferisce a un Ecocentro che non risulta essere stato mai completato e non vi è alcun riscontro dell'ipotesi che l'importo possa riferirsi a lavorazioni eseguite. Lamenta il CNS nelle sue osservazioni di essere a conoscenza di realtà diversa rispetto a quella rappresentata dal Comune, e chiede anzi alla C.S.L. di inviare idonea documentazione attestante quanto asserito. Questa richiesta risulta impropria per le stesse motivazioni di cui ai punti C) e D9, ai quali si rinvia. Afferma che l'Ecocentro è stato sistemato ed attrezzato, come da fattura, ma che il cedimento del manto stradale ne ha reso inaccessibile l'ingresso. Allega a comprova fotocopia, illeggibile, di scheda statistica-rapporto di intervento dei Vigili del Fuoco. Sul punto, la citata relazione del 23/06/2016, a firma congiunta della P.O. e della Dirigente del Settore 3 del Comune, relativa al supplemento di istruttoria richiesto al Comune sulle osservazioni della CNS, così dice: "*Relativamente alla fattura 10026/2010 (ecocentro), la stessa non può essere liquidata in quanto, come già comunicato precedentemente, il servizio in questione non è stato reso, per come viene indicato all'art. 34 del C.S.A.*". In verità, dagli atti messi a disposizione della C.S.L. da parte del Comune, si deduce che nel 2010, anno di fatturazione dei lavori di realizzazione dell'Ecocentro, gli stessi non erano ancora stati realizzati, giacchè nel 2011 l'Ente rilevava: "*12) Non è stato realizzato l'ecocentro comunale*" (nota prot. n. 57008 del 18/11/2011 a firma del Dirigente del Settore 7 comunale); "*...fermo restando che al sottoscritto appare comunque singolare che la Vs società lamenti, soltanto oggi, dopo 3 anni di vigenza del contratto, il mancato reperimento delle aree su cui realizzare gli ecocentri, così come ancor più singolare è che il Comune debba pagare un importo di 160.000,00 € annui per la realizzazione e la gestione di ecocentri inesistenti*" (nota prot.n. 58680 del 29/11/2011 a firma del Sindaco pro-tempore). Entrambe le note, dirette a più destinatari, sono sempre state indirizzate, direttamente o per conoscenza, anche al CNS. Le osservazioni sul punto del CNS non risultano pertanto accoglibili;

C) e D) in relazione alle fatture n. 24583 del 30/06/2011 di € 347.532,97, e n. 37260 del 31/10/2011 di € 347.532,97, per le quali si chiede il pagamento del saldo, rispettivamente, di € 100.021,00 e di € 50.003,50, la C.S.L., sulla base dell'istruttoria e dell'attestazione di cui all'art. 254 co 4 del d.Lgs. 18/08/2000 n. 267 rilasciata dalla Dirigente del competente Settore comunale, con la propria nota prot. n. 35176 del 31/07/2015 ha precisato al CNS che, per le stesse, non può essere vantato alcun credito, in quanto sono state integralmente pagate, ed ha indicato partitamente estremi ed importi di tutti i mandati di pagamento. Il CNS chiede alla CSL, nelle proprie osservazioni, copia dei mandati di pagamento e relativa contabile bancaria "*al fine di potere verificare la Vostre ragioni*", adducendo che i bonifici bancari "*non indicavano il numero di mandato ed il numero di fattura a cui imputare il singolo pagamento, pertanto, all'epoca dell'incasso, essendo pervenuti diversi bonifici con il medesimo importo e non risultando possibile imputare gli stessi a specifiche fatture, si è provveduto al pagamento di altre fatture*". Sul punto, la citata relazione del 23/06/2016, a firma congiunta della P.O. e della Dirigente del Settore 3 del Comune, relativa al supplemento di



istruttoria richiesto al Comune sulle osservazioni della CNS, ulteriormente integrata con nota prot. 30667 del 28/06/2016 così dice: "... la ricerca è stata effettuata pure in relazione ad altre argomentazioni: le fatture n. 24583/2011 e n. 37260/2011 risultano interamente pagate Circa la liquidazione delle fatture, il CNS sostiene che i bonifici bancari non indicavano il numero di mandato e, pertanto, provvedeva ad effettuare l'incasso a fatture diverse. A tal proposito bisogna specificare che sia i mandati di pagamento sia le determine di liquidazione, oltre all'importo, hanno sempre riportato il periodo di svolgimento del servizio ed il numero della relativa fattura". Con la nota integrativa prot.n. 30667 del 28/06/2016 P.O. e Dirigente trasmettono anche copia dei mandati di pagamento, che evidenziano che, per quanto concerne il mandato n. 5381/2011 di € 175.000,00, indicato nella nota prot. n. 35176 del 31/07/2016 della C.S.L., con il quale il Comune ha effettuato uno dei pagamenti per saldare la fattura n. 24583/2011, lo stesso riporta, nella causale, il numero di protocollo della fattura, e non quello della fattura stessa. Con questa precisazione, si confermano però tutti i dati trasmessi a CNS in ordine ai pagamenti delle fatture in esame. Preme comunque precisare che la CSL è tenuta a verificare la documentazione che i Soggetti istanti e il Comune producono, e decidere sugli elementi che essi forniscono. Si richiama in proposito l'art. 254 co 2 del D.Lgs n. 267/2000 : "... l'organo straordinario di liquidazione invita chiunque ritenga di averne diritto a presentare... la domanda in carta libera, corredata da idonea documentazione, atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'ente, il relativo importo ed eventuali cause di prelazione, per l'inserimento nel piano di rilevazione.", che pone in capo alla parte istante l'onere di dimostrare l'esistenza e l'ammontare del credito. Impropiamente, pertanto, è richiesto dal CNS alla CSL di esibire documentazione "al fine di potere verificare la Vostre ragioni", con un aggravio non dovuto del procedimento. Ciò precisato, ed in ragione di quanto fin qui esposto, le osservazioni sul punto del CNS non risultano pertanto accoglibili;

E) in relazione alle fatture n. 30632 del 31/08/2012 di € 347.532,97 e n. 47965 del 31/12/2012 di € 347.532,97, per le quali si chiede il pagamento del saldo, rispettivamente, di € 342.843,97 e di € 315.843,97 si riscontrano posizioni notevolmente divergenti tra CNS e Comune sulle prestazioni dovute e sulle modalità di calcolo dei compensi, legate alla diversa interpretazione del contratto, non superate neanche in sede di supplemento istruttorio fatto dal Comune sulle osservazioni del CNS conseguenti alla nota della CSL prot. n. 35176 del 31/07/2015. Tra CNS e Comune pende di fronte al Tribunale Civile di Vibo Valentia la causa R.G. n. 80/2016 in opposizione al decreto ingiuntivo n. 397/2015 proposto il 06/11/2015 da CNS, che inerisce anche gli asseriti crediti portati dalla fatture in questione. Per tale motivo, i crediti vantati dal CNS relativamente alle prestazioni con esse fatturate non possono considerarsi ancora certi, liquidi ed esigibili, e pertanto, allo stato, non è possibile ammetterli alla massa passiva;

G) in relazione al credito di complessivi € 917.542,36 per interessi moratori dovuti per ritardati pagamenti del Comune dal 2009 al 2012, vantati dal CNS sull'assunto che, contrariamente a quanto asserito nella nota CSL prot.n. 35176 del 31/07/2015, non risultano disservizi inerenti lo svolgimento della sua attività (produce al riguardo due attestazioni positive dell'Ente, una del 2012 ed una del 2013) e che gli stessi sono stati calcolati su fatture pagate dall'Ente locale e mai contestate, il supplemento istruttorio del Comune reca una conclusione opposta. Difatti la relazione del 23/06/2016, a firma congiunta della P.O. e della Dirigente del Settore 3, conclude, così argomentando, per l'inesistenza di ritardi colpevoli nei pagamenti da parte del Comune, che avrebbero potuto costituire presupposto per gli interessi moratori richiesti: "La tempistica dei pagamenti è legata alla gestione del rapporto con il CNS che sin da subito ha presentato aspetti di problematicità rispetto alle prestazioni rese, non del tutto conformi a quanto dovuto per contratto e Capitolato Speciale d'Appalto. Nel corso degli anni, infatti, numerose sono state le contestazioni per le quali sono state applicate le relative penali e decurtazioni; ed a tal proposito bisogna pure evidenziare che tali criticità sono state anche riportate in un dettagliato esposto che il Sindaco pro-tempore ha presentato alla locale Procura della Repubblica. Numerosi incontri si sono succeduti per definire la corretta applicazione del contratto. Sono state elaborate anche ipotesi transattive per tentare di risolvere bonariamente le controversie in atto. Lo stesso CNS, comunque, è sempre stato a conoscenza dei tempi per l'applicazione delle penali, ai sensi dell'art. 41 del CSA, e che le stesse penali sarebbero state effettuate successivamente anche perché i pagamenti delle fatture non hanno seguito un ordine cronologico. Per tutti i motivi di cui sopra non possono essere addebitati al Comune pagamenti colpevolmente tardivi e conseguentemente non possono essere pretesi".



interessi di mora.". La CSL nota che, in effetti, le due attestazioni del Comune di servizio svolto regolarmente con esito positivo sono in contraddizione con le contestazioni, l'applicazione di penali ecc. rinvenute in atti;

H) in relazione alla richiesta di pagamento di € 517.217,28 per servizi effettuati presso gli stabilimenti nelle aree industriali per gli anni 2011-2012, il CNS contesta quanto asserito nella nota CSL prot.n. 35176 del 31/07/2015 che trattasi di servizi rientranti nel contratto, pertanto non suscettibili di ulteriori pagamenti. Il supplemento istruttorio effettuato dal Comune al riguardo, giusta relazione del 23/06/2016, a firma congiunta della P.O. e della Dirigente del Settore 3, così invece conclude: " Si conferma che all'art. 2 del C.S.A., vengono espressamente conteggiate il numero di utenze che sono oggetto dell'appalto (n. 12.262 utenze domestiche e n. 1884 utenze non domestiche), relativamente ai rsu, nei quali sono ovviamente compresi anche le utenze residenti nelle aree industriali (vedi allegato "f" del CSA). Mentre sono considerati servizi aggiuntivi i servizi che riguardano in particolare la raccolta differenziata (rifiuti assimilabili agli urbani) lo spazzamento ed il lavaggio delle strade, lo sfalcio, del verde, ecc.."La documentazione prodotta dal CNS evidenzia che si tratta di prestazioni relative a RSU.

Per quanto riguarda le osservazioni di cui alle lettere G) ed H), la valutazione delle stesse, della documentazione, sia prodotta dal CNS che dal Comune, delle istruttorie iniziali e delle integrazioni del Comune porta a concludere che sussistono evidenti contrasti tra le parti in ordine sia alla rappresentazione dei fatti che all'interpretazione e conseguente applicazione del contratto e del CSA. Questo sicuramente non consente di poter considerare i crediti in questione certi, liquidi ed esigibili, per le criticità evidenziate che impediscono di ritenerli dimostrati nell'an e nel quantum. Per tale motivo la CSL ritiene di non ammettere al passivo anche tali asseriti crediti;

DATO ATTO che il CNS nulla ha eccepito in ordine all'ammissione per €19.728,75, a fronte di € 118.372,51 richiesti, sul credito portato nella fattura n. 22517 del 31 maggio 2013 relativa ad adeguamento istat;

RITENUTO, dunque, per quanto sopra di definire l'esito dell'istruttoria per come esposto nella seguente tabella:

Reg. gen.	Reg. Int. OSL	Denominazione	Causale	Importo lordo richiesto	Importo lordo non ammesso	Importo lordo ammesso
n. 9809 del 28/02/2014	n. 470	CNS-Consorzio Nazionale Servizi-società Cooperativa, con sede in via della Cooperazione, 3, Bologna.	gestione del servizio di raccolta integrata dei RSU nel Comune di Vibo Valentia nel periodo 2008/2012	€ 4.369.836,05	€ 2.490.327,29	€ 1.879.508,76

Con votazione unanime, espressa nelle forme di legge,

DELIBERA

DI AMMETTERE parzialmente alla massa passiva dell'Ente, per le motivazioni esplicitate in narrativa, che qui si richiamano, l'istanza prot. gen. n. 9809 del 28/02/2014 (reg. int. O.S.L.n. 470) presentata dal CNS-Consorzio Nazionale Servizi-società Cooperativa, con sede in via della Cooperazione, 3, Bologna, per complessivi € 1.879.508,76 a fronte di € 4.369.836,05 richiesti;

DI COMUNICARE la presente deliberazione ai sensi dell'art. 9, comma 4 del DPR 378/93 all'indirizzo indicato del CNS prima specificato;

La presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4, comma 6, del DPR 24/08/1993, n. 378, sarà pubblicata ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, a cura del personale di supporto del personale alla Commissione straordinaria di liquidazione.

La Commissione straordinaria di liquidazione

F.to Il Presidente-dott.ssa Carla Caruso

F.to Il Commissario-dott.Andrea Casiglia

F.to Il Commissario-dott. Domenico Piccione

F.to Il Vice Segretario Generale verbalizzante
dott.ssa Adriana Teti

